



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°228 del 28-08-20

Reg. generale 1302

OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa dei rischi nei rami elementari. Esercizio opzione proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 15/2019 è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e di posizione organizzativa;

Considerato che il Comune di Siniscola ha in essere le seguenti polizze assicurative:

LOTTO	DESCRIZIONE	CODICE CIG	DITTA
LOTTO 1	Polizza Incendio	7403853CC	REALE MUTUA
LOTTO 2	Polizza Furto	7403867853	REALE MUTUA
LOTTO 3	Polizza Infortuni	74038813E2	GROUP PAMA
LOTTO 4	Polizza RCT/RCO	7403891C20	LLOYD CATLIN
LOTTO 5	Polizza Kasko	7403901463	AIG - ASSICURAZIONI
LOTTO 6	Polizza RCA	7403910BCE	REALE MUTUA

Considerato che alla data del 30.04.2020 sono scaduti i certificati assicurativi stipulati con le compagnie assicurative sopra indicate, in virtù della determina n. 250 del 04/09/2018;

Considerato che in data 28 aprile 2020, giusta determinazione n. 89 si è provveduto alla proroga dei certificati assicurativi per effetto della situazione emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus (Covid-19), accertata l'impossibilità di procedere durante il Lockdown alle normali attività amministrative fino alla data del 31 agosto 2020;

Che nello stesso provvedimento vengono altresì richiamati:

- ✓ il D.P.C.M. del 22/03/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ l'ordinanza del 22/03/2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, all'articolo 103, dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui «*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020*»;
- l'art. 125 comma 2 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, che dispone fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni;
- l'art. 1 del disciplinare di gara che dispone “In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l'amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale”.

Considerato che alla data del 31 agosto 2020, scadranno i termini di validità dei certificati, prolungati per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate e per l'oggettiva interruzione di parte dei servizi amministrativi durante le fasi del Lockdown nazionale dovuto alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19;

Visto altresì:

- l'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 il quale al comma 11 prevede “*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.*”;
- la Delibera numero 312 del 09 aprile 2020 dispone “**Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti valutano la necessità o**

l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.”;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la regolare copertura assicurativa tenuto conto della perdurante situazione emergenziale legata al CoViD-19 e considerato altresì che sono comunque in corso le attività di espletamento ordinario della procedura di gara, esercitare l'opzione di proroga del contratto per un periodo di mesi due in conformità al capitolato speciale d'appalto e comunque fino all'aggiudicazione definitiva dei nuovi servizi richiesti;

Atteso che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – voce A42 nella quale si riporta “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Viste:

- ✓ la deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- ✓ la deliberazione della G.C. n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di esercitare l'opzione di proroga per mesi (2) e comunque fino all'aggiudicazione definitiva dei nuovi servizi richiesti, dei contratti assicurativi per la copertura dei rami gestiti dalle Compagnie Assicurative indicate nelle premesse, agli stessi patti e condizioni dei contratti assicurativi originari;
3. Che le somme necessarie per la proroga del servizio assicurativo trovano copertura in corrispondenza del capitolo 930 per la copertura dei beni immobili e del capitolo 260 per la copertura dei beni mobili e saranno impegnate con successivo atto di determinazione;
4. Che le attività amministrative propedeutiche per la predisposizione del nuovo bando e quelle inerenti alla presente proroga sono in carico al responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, gestione del territorio, ambiente, demanio e patrimonio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio F.to Deriu Giovanni Battista
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to MONNI SILVESTRA
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 01-09-2020 al 16-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista